



FRATERNITA DI MISERICORDIA
DI MARLIA

REGOLAMENTO GENERALE DELLA MISERICORDIA DI MARLIA

— Aggiornato il: 30/03/05 —

Via Ceppo di Melo, 46
55014 - Marlia (Lucca)
Tel. Fax 0583 407171
Fax 0583 30011
P.Iva 01340640463

FRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARLIA

CAPITOLO I-NATURA E SCOPI

Capo I -Le Sezioni

- Art. 1) In seno alla Fraternita possono essere istituite apposite sezioni per l'espletamento delle proprie attività e saranno rette da un apposito Comitato di Coordinamento.
- Art.2) Il Comitato di Coordinamento è costituito da nr. 3 persone di cui una componente del Consiglio Direttivo e le altre due designate all'interno di ciascuna sezione.
- Art.3) Le norme di funzionamento di ciascuna sezione saranno emanate da Consiglio Direttivo della Fraternita.

CAPITOLO II -CONFRATELLI E CONSORELLE

Capo I - Richiesta di iscrizione

- Art.4) Salvo quanto disposto dagli Art. 13 e 15 dello Statuto tutti coloro che vengono iscritti alla Fraternita sono tenuti al pagamento della quota di iscrizione, quale contributo parziale alle spese di segreteria. L'importo della quota è stabilito dal Consiglio Direttivo. La somma non verrà restituita qualora la domanda venisse respinta.
- Art.5) Nella domanda di iscrizione il richiedente dovrà dichiarare se intende prestare servizio. Tutti coloro che presentano domanda come Socio, dovranno allegare alla domanda:
- a) - certificato di sana e robusta costituzione solo nel caso in cui il richiedente dichiari la propria disponibilità per i servizi di autista e di personale di assistenza. Detto certificato può essere rilasciato anche da un medico della Fraternità.
 - b) - due foto formato tessera.
- Inoltre la domanda dovrà essere controfirmata da due Soci Attivi della Fraternita.
- Art. 6) Dopo che la domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, i Soci saranno chiamati ad un colloquio con il Presidente eventualmente assistito dal Responsabile ai Rapporti con i Volontari ed eventualmente anche dal Correttore.
- In tal occasione gli saranno consegnati la lettera di accettazione, la tessera sociale, copia dello Statuto e del Regolamento e dell'ultimo bilancio approvato, nonché la divisa sociale.

Capo II - Obbligo dei Servizi

- Art. 7) Nel contesto dell'Art. 14 dello Statuto è detto che i Confratelli / Consorelle possono prestare servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Fraternita.
- Nell'intero arco delle 24 ore i servizi su ambulanza e di centralino telefonico saranno organizzati su turni con i seguenti orari:

- 1 ° turno dalle ore 7,00 alle ore 13.30
- 2° turno dalle ore 13.30 alle ore 20,00
- 3° turno dalle 20,00 alle ore 24,00
- 4° turno dalle ore 24,00 alle ore 7,00

Al solo scopo di poter rilevare, nel tempo l'adempimento di tale obbligo, si determina un valore convenzionale pari a 10 denominato parametro.

- Art. 8) A ciascun servizio viene attribuito un valore totale o percentuale del parametro che ne determina l'attribuzione di punti come da specifica seguente:

Ambulanze e servizi dialisi

Servizio festivo diurno e notturno	100% del parametro p. ti 10
Servizio feriale notturno 24-7	100% del parametro p. ti 10
Servizio feriale diurno 7-24	90% del parametro p. ti 9

Protezione Civile per tutti gli addetti

Servizio a seguito di interventi	100% del parametro p. ti 10
Servizio per esercitazioni	90% del parametro p. ti 9

Consiglio Direttivo

Servizi per riunione nel Consiglio,

nei Comitati di Coordinamento Sezioni, nelle Commissioni di lavoro	80% del parametro p. ti 8
<i>Collegio dei probiviri</i>	
Un servizio per riunione	70% del parametro p. ti 7
Assistenza sociale	
Servizio di assistenza infermi	
Servizio assistenza a domicilio e consegna medicinali	
Servizio presso Casa di Riposo di Mania	
Servizio di teleassistenza:	
-se notturno 24-7	60% del parametro p. ti 6
-se diurno 7-24	40% del parametro p. ti 4
Addetti alla contabilità	
Un servizio a riunione	60% del parametro p. ti 6
Servizi di rappresentanza e partecipazione	
Sagre e manifestazioni esterne come Fiorita, del periodo natalizio ed estivo, partecipazioni con Labaro a funerali, manifestazioni civili e religiose, partecipazioni presso Consorelle	40% del parametro p. ti 4
Servizi di formazione	
Partecipazione ad una lezione a:	
-Corsi per Soccorritore, a corsi indetti da altre Consorelle e dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, a corsi di formazione servizi	30% del parametro p. ti 3
Servizi vari	
Pulizia e mantenimento dei locali, tenuta del guardaroba	20% del parametro p. ti 2
Art.9) Ogni eventuale aggiunta di nuovi servizi alla specifica sopra determinata sarà formulata dal Consiglio Direttivo e sarà sottoposta alla Assemblea Generale dei Soci, come modifica al presente regolamento Generale.	

Capo III - Tirocinanti

Art. 10) I Confratelli/Consorelle durante il periodo di prova di mesi 12 devono osservare lo Statuto, il Regolamento Generale, le Delibere del Consiglio Direttivo nonché le disposizioni emanate dai Comitati di Coordinamento delle Sezioni. Solo con il passaggio alla categoria dei Confratelli / Consorelle non tirocinanti, l'iscritto acquisterà tutti i diritti previsti dallo Statuto, ivi compreso il diritto di essere eletto negli Organi della Fraternita ed il diritto di partecipare al voto.

Art. 11) Durante il periodo di tirocinio, il Confratello / Consorella tirocinante dovrà necessariamente partecipare ai corsi di istruzione stabiliti dal Consiglio Direttivo, atti a compiere servizi di carità e di pronto soccorso.

I partecipanti ai corsi di soccorritore prenderanno parte, al termine, ad una prova di esame con i medici responsabili, ed otterranno il riconoscimento di "soccorritore" mediante apposito attestato.

Art. 12) La partecipazione del tirocinante ad ogni lezione del corso di pronto soccorso, avrà lo stesso valore di un servizio prestato con attribuzione del relativo punteggio come previsto dall'Art.8 del presente Regolamento Generale.

Art. 13) I tirocinanti possono svolgere servizio sulle ambulanze anche se sprovvisti di attestato di soccorritore, ma solo se in aiuto ad altro Confratello / Consorella "soccorritore" .

Art.14) Può essere consentito dal Consiglio Direttivo l'effettuazione di servizi sulle ambulanze a quegli Aspiranti che abbiano frequentato corsi di pronto soccorso presso altre Consorelle e che siano in possesso di un documento che ne attesti la frequenza ed il superamento di un esame.

Art.15) Il confratello per poter espletare i servizi senza tutore dovrà aver conseguito, nell'arco di mesi 12, un totale di almeno 200 punti determinati secondo quanto previsto dall'Art.8 del presente Regolamento Generale.

Capo IV - Soci attivi

Art. 16) I soci che prestano servizio, hanno l'obbligo di effettuare, per un numero di almeno 20 presenze annue ciascuna della durata minima di tre ore all'anno.

Art. 17) Il Consiglio Direttivo della Fraternita può concedere ai Confratelli / Consorelle, che siano particolarmente distinti per azioni o per determinati servizi svolti, un riconoscimento quale attestazione della loro dedizione alla Fraternita.

Ai Confratelli/Consorelle dopo 10 anni di iscrizione e partecipazione attiva alla vita della Fraternita viene concesso un diploma e dopo 20 anni un diploma con medaglia d'oro.

Art.18) I confratelli / consorelle che non avranno raggiunto un minimo di 20 presenze annuali non possono continuare a prestare servizio e hanno l'obbligo di riconsegnare la divisa. Per essere ammessi a prestare nuovamente servizio essi dovranno fare domanda al consiglio direttivo che valutati i motivi del mancato adempimento deciderà sulla reintegra, con possibilità, qualora lo ritenga necessario, di imporre al richiedente di ripetere il periodo di tirocinio

CAPITOLO III - I SERVIZI MEDIANTE AMBULANZA

Art. 19) I servizi su ambulanza sono effettuati dalla squadra.

Art. 20) Solo nei casi di servizio di emergenza la squadra è composta da un autista e da due barellieri, tutti con attestato di livello avanzato e da un medico di cui alla legge nr.60/1993 Regioni Toscana. Negli altri casi sarà determinata a descrizione fra loro dal Responsabile formazione squadre ed il Responsabile che accetta i servizi.

Art. 21) Per la funzione di formazione delle squadre provvederà un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo. Egli dovrà provvedere con cadenza settimanale e con impegno di aver pronto l'assetto settimanale, in anticipo.

Art. 22) Egli provvederà ad interpellare, con criterio di rotazione, i Confratelli/Consorelle.

Ciascun Confratello / Consorella che concorderanno con il Responsabile la loro disponibilità per un determinato turno di servizio, devono essere coscienti di aver dato una disponibilità che li impegna. Nel caso in cui il Confratello / Consorella, che per cause di forza maggiore non potesse assolvere al proprio impegno, dovrà provvedere a trovarsi un sostituto. Se ciò non fosse possibile dovrà darne comunicazione diretta al Responsabile, con almeno 24 ore di anticipo, con facoltà di contattarlo al numero telefonico privato.

Art. 23) All'autista è conferita la funzione di Capo Squadra. Tuttavia nel caso in cui trattasi di servizio di emergenza, le funzioni di coordinatore sanitario sono attribuite al barelliere diplomato più anziano in servizio.

Art. 24) Il Capo Squadra è responsabile:

- a) del buon andamento del servizio nel suo complesso
- b) della compilazione del foglio di viaggio Mod. ISI avendo cura che su di esso non manchi mai l'indicazione dei dati anagrafici del paziente, nè il timbro e la firma del presidio ospedaliero o sanitario competente
- c) della compilazione del Rapporto di fine servizio
- d) della compilazione del registro dei servizi.

Infine, al termine di ogni servizio, coadiuvato e con la partecipazione di tutta la squadra, provvede alla pulizia del mezzo ed alla sostituzione ed al ripristino delle dotazioni dell'ambulanza.

Art. 25) Per essere ammessi alla guida di ambulanze occorre presentare domanda al consiglio direttivo, essere sottoposti alla prova pratica di guida, di primo approccio, nell'ora e giorno in qui sarà eseguita.

Coloro che in tale data non si presentino saranno considerati rinunciatari, salvo presentazione di una valida giustificazione.

Nel caso si verificassero condizioni ostative quali incidenti, danni ad ambulanze, guida pericolosa, il consiglio direttivo ha facoltà di revocare l'abilitazione alla guida.

Art. 26) La prova pratica sarà svolta da una commissione formata da almeno tre persone, non iscritte alla Fraternita, purché in possesso di particolari requisiti atti a svolgere tale compito. Il lavoro di codesta commissione sarà integrato da un Confratello/Consorella nominato dal Consiglio Direttivo e con compiti di osservatore e coordinatore e quale referente al Consiglio Direttivo.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di tale commissione, ne fisserà la durata nel tempo, avendo cura di interpellare la Direzione Provinciale della Motorizzazione Civile, le diverse scuole guida presenti in sede locale, oltre che persone fisiche associazioni od altro.

Art. 28) Coloro che verranno giudicati non idonei alla guida potranno ripresentare domanda dopo almeno tre mesi ed in tal caso la prova sarà definitiva.

Art. 29) Durante il servizio su ambulanza è proibito tenere le braccia esposte al di fuori del finestrino, è vietato fumare ed è altresì vietato far salire i pazienti, od altre persone, a fianco dell'autista.

Art. 30) Ai fini di evitare incidenti od anche situazioni pericolose è fatto obbligo tenere una condotta di guida nell' assoluto rispetto del Codice della Strada, e calzare scarpe idonee. Ai fini della sicurezza alle Consorelle è consigliabile indossare i pantaloni.

Infine è fatto obbligo applicare al paziente la cintura di sicurezza.

Art. 31) Giunti all'abitazione del paziente od al luogo di cura è solo il Confratello/Consorella coordinatore sanitario, che rappresenta la Fraternita, a parlare con il malato, con i suoi familiari e con gli addetti ai lavori nel punto di ricovero.

Art. 32) Durante il tragitto dovrà essere osservato un contegno serio parlando se necessario e confortando il malato.

Di norma non è consentito trasportare più di un accompagnatore avendo cura di non superare mai il numero di persone a bordo previsto dalla carta di circolazione.

Art. 33) La sirena deve essere usata solo in caso di urgenza, procedendo comunque con la massima cautela e nel rispetto del vigente Codice della Strada. La sirena serve per chiedere strada, e non per prenderla e, ad essa deve essere sempre abbinato l'uso dei girevoli e fari anabbaglianti.

Art. 34) In caso di incidente stradale occorso ad una ambulanza in servizio il Capo Squadra fa scendere, se necessario, il Confratello / Consorella più anziano per i rilievi del caso e questo nel caso in cui l'ambulanza dovesse ancora raggiungere la destinazione con il paziente. Terminato il servizio l'ambulanza torna sul luogo del sinistro per riprendere il Confratello / Consorella.

E' fatto obbligo al Capo Squadra redigere, non appena rientrato in sede, una relazione scritta contenente tutti i dati relativi all'incidente.

Art. 35) I servizi con ambulanza vengono effettuati con convenzione USL o dietro offerta da parte del trasportato.

Art. 36) Sono gratuiti i servizi con ambulanza per i seguenti casi:

- a) per i Confratelli/Consorelle e per coloro che, pur essendo Soci, per particolari ragioni di necessità o di forza maggiore hanno dovuto rinunciare a prestare servizio;
- b) per le persone alle quali è stato conferito il titolo di benemerito della confraternita
- c) per i componenti il nucleo familiare dei Soci .

E' facoltà del Consiglio Direttivo vagliare e decidere su casi particolari.

CAPITOLO IV - I SERVIZI DI RAPPRESENTANZA

Art. 37) I servizi di rappresentanza di cui alla tabella previsti all' Art. 8 del presente Regolamento Generale, sono effettuati a turno da due consiglieri in carica, affiancati da due volontari, e con la partecipazione del Labaro Sociale e tutti con la veste di rappresentanza.

Art. 38) L'avvicendamento a turno avverrà a partire dagli ultimi due nominativi in graduatoria fra gli eletti e così di volta in volta fino ad arrivare ai primi due eletti, per poi eventualmente ricominciare da capo.

Art. 39) Una volta eseguito un servizio l'obbligo si intende assolto. A ciascun designato fa carico l'obbligo di provvedere alla sua sostituzione in caso di impossibilità a partecipare.

CAPITOLO V-DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA

Capo I- Il centralino telefonico

Art 40) Addetto al centralino telefonico è colui che è incaricato all' uso degli apparecchi telefonici presenti in sede.

Art 41) L'uso è consentito esclusivamente per ragioni di servizio e di pubblica utilità.

Art 42) Nei locali del centralino non è consentita la sosta dei Confratelli / Consorelle in attesa di servizio. Essi potranno sostare solamente nei locali a loro adibiti.

Art 43) Nell' espletamento delle sue funzioni il centralinista deve usare un linguaggio chiaro ed educato.

Art 44) In mancanza di un addetto fisso al centralino durante le ore di servizio in sede i volontari avranno cura che a rispondere sia sempre la medesima persona.

Art 45) Il centralinista, o chi per esso, avrà cura di redigere eventuali moduli che dovessero essere predisposti dal Consiglio Direttivo.

Capo II - Della manutenzione degli automezzi

Art 46) Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Responsabile del Parco Automezzi.Essa è composta da un componente il Consiglio Direttivo e da altri due Confratelli/Consorelle di cui uno necessariamente appartenente al gruppo autisti.

In seno alla Commissione il componente che riveste la carica di consigliere assumerà le funzioni di coordinamento e risponderà di fronte al Consiglio Direttivo.

Art 47) Ad essa è affidato il compito del buon funzionamento di tutti gli automezzi di proprietà della Fraternita e di quelli eventualmente in uso. Inoltre ad essa è attribuita la facoltà di spesa fino al limite di Euro 1500,00 da sottoporre a rettifica del Consiglio Direttivo. Essa dovrà riunirsi due volte al mese, come minimo, con l'obbligo di presentare mensilmente al Consiglio Direttivo una relazione scritta.

Sarà suo compito primario, attraverso lo strumento del preventivo da richiedere all'officina di cui all'Art 49, attuare il controllo della spesa in modo che ne sia definito l'importo prima dell'inizio del lavoro.

Art 48) In particolare la Commissione deve:

a) provvedere a tutti gli adempimenti necessari a che ogni automezzo sia sottoposto alle periodiche revisioni previste dal Codice della Strada;

b) provvedere a che ogni automezzo sia sottoposto alle operazioni di manutenzione e di sicurezza programmate previste dalla Casa costruttrice ai limiti di percorrenza da essa indicato. In questo caso avrà cura di ottenere il rilascio della relativa attestazione dalla Casa costruttrice o da Officina autorizzata dalla Casa stessa;

c) controllare, con la diligenza del buon padre di famiglia sul buon funzionamento dei mezzi, disponendo gli interventi necessari, anche tenendo conto dei rapporti che ad essa perverranno dai Capi Squadra. In questo caso le operazioni saranno appoggiate presso la Ditta così come è indicato all'Art. 5 1 del presente Regolamento Generale.

Art. 49) Per le necessarie operazioni di manutenzioni meccanica, di carrozzeria, di parte elettrica e di gomme è stabilito il principio che esse saranno affidate, a rotazione, alle Ditte presenti sul territorio di Marlia, con periodo di tempo minimo di mesi 24.

Art. 50) Il Consiglio Direttivo provvederà ad emanare le norme di attuazione per la realizzazione del principio della rotazione di cui al precedente Art. 49 del presente Regolamento Generale.

Art. 51) Il Coordinatore Referente della nominata Commissione dovrà presentare alle date del 30 Giugno e 31 Dicembre di ogni anno, una relazione scritta al Consiglio Direttivo riguardante lo stato di conservazione di ogni automezzo corredata con l'indicazione complessiva dei chilometri percorsi ed ogni altra indicazione che sia ritenuta utile. La relazione dovrà concludersi con un giudizio di idoneità o meno al servizio corredata dal parere tecnico dell' officina che ha avuto in carico la manutenzione.

CAPITOLO VI - SEDE E SEZIONI

Art. 52) All' interno della Sede e nelle sezioni distaccate il Confratello / Consorella deve tenere un comportamento decoroso e corretto. Non è consentito indossare abiti succinti ed indecorosi.

Art. 53) L'affissione all'Albo di tutti i documenti della Fraternita, è curata dal Segretario, il quale appone su di essi in ciascun foglio il timbro della Fraternita, la data di affissione e la sua sottoscrizione. Avrà cura di presentarli alla firma del Presidente prima di essere affissi.

Art. 54) L'affissione in Sede o nelle Sezioni, così come negli ambulatori della Fraternita, dovranno essere presentati al Presidente il quale decide insindacabilmente sull'affissione. In caso affermativo apporrà il timbro, la firma e la data.

CAPITOLO VII - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Capo I

Art. 55) Gli argomenti da discutere nelle riunioni del Consiglio Direttivo formano l'Ordine del Giorno della seduta.

Art. 56) Il Presidente forma l'Ordine del Giorno tenendo conto dell'importanza e della generalità degli argomenti da trattare e delle indicazioni dategli dai Consiglieri preposti alle varie branche amministrative ed operative della Fraternita, nonché preposti anche dai Confratelli / Consorelle. Non possono essere discussi argomenti che non siano inerenti all'attività della Fraternità.

Art. 57) L'ordine di successione degli argomenti posti all'ordine del Giorno, così come risulta dall'avviso di convocazione inviato ai Consiglieri, è tassativo.

Art. 58) All' ultimo posto dell' avviso di convocazione sarà inserita la voce "Varie ed eventuali". Esaurito gli esami di tutti gli argomenti previsti nella graduatoria dell'Ordine del Giorno, e dopo che siano esauriti eventuali interpellanze, solo su insindacabile giudizio del Presidente circa la priorità, potranno essere trattati altri argomenti alla voce "Varie ed eventuali".

Art. 59) Il Consiglio Direttivo dovrà obbligatoriamente riunirsi una volta al mese, a data fissa, che sarà stabilita all' inizio di ciascun mandato in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo. Altresì dovrà riunirsi allorché fosse attivata la richiesta di cui all Comma dell'Art.28 dello Statuto.

Art. 60) Nel caso in cui non fosse possibile esaurire l'esame dell' Ordine del Giorno per ragioni di tempo od altro, la riunione sarà sospesa e riaggiornata al giorno immediatamente successivo, non festivo, per la prosecuzione dei lavori fino all'esaurimento dell'Ordine del Giorno.

Art. 61) Il Presidente provvederà a formare l'Ordine del Giorno con quattordici giorni di anticipo sulla data prevista per la riunione e sarà compito del Segretario provvedere all'invio per posta della convocazione ai Consiglieri.

Capo II - Formalità di apertura delle sedute

Art. 62) Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo. In sua assenza presiederà il Vice Presidente, ed in assenza di questi il Consigliere più anziano in età.

Art. 63) Constatato il numero legale, così come previsto dal penultimo comma dell' Art. 28 dello Statuto, il Segretario e in sua assenza un altro Consigliere indicato dal Presidente, provvede all'appello nominale dei presenti. Nel contesto del verbale dovranno essere evidenziate le presenze e le assenze dei Consiglieri ed, in quest' ultimo caso l'indicazione se giustificate o meno.

Art. 64) Un Consigliere che, per giustificati motivi, non potrà essere presente alla riunione, dovrà darne sempre comunicazione, anche verbale o a mezzo telefono, prima che la seduta abbia inizio. In mancanza di ciò sarà considerato assente ingiustificato in conformità a quanto previsto dall'Art.34 dello Statuto, ultimo capoverso.

Art. 65) Il Segretario provvederà a comunicare all'interessato, mediante lettera, la rilevata circostanza di "Assente ingiustificato".

Art. 66) Il Segretario procederà quindi alla lettura del verbale della seduta precedente, ne chiede la ratifica al Consiglio dopo di che sarà controfirmato da esso stesso e dal Presidente.

Art. 67) Ogni iscritto alla Fraternita, sia singolarmente od in gruppo, ha diritto ad esporre al Consiglio Direttivo eventuali istanze o suggerimenti, richieste di chiarimenti od altro, ma esclusivamente su argomenti inerenti l'attività della Fraternità.

In questo caso se ne dovrà fare richiesta scritta motivata al Presidente, che a suo insindacabile giudizio ha facoltà di accettarla o respingerla. Tale richiesta dovrà essere presentata con almeno cinque giorni di anticipo sulla data di riunione, e se accettata, sarà discussa al di fuori dell'Ordine del Giorno.

Capo III - Svolgimento della riunione del Consiglio Direttivo

Art.68) Le riunioni dovranno svolgersi in un clima disteso e sereno. La responsabilità di disciplina delle riunioni spetta al Presidente e, nei casi previsti in sua assenza, ai suoi sostituti.

Art. 69) Il Presidente ha il poter di richiamare i Consiglieri che disturbano la riunione o interrompono gli interventi di altri colleghi, o che tengono un comportamento scorretto, sia nei gesti che nelle parole nei confronti dei presenti, di altre persone od altro. Il presidente dopo due richiami ufficiali effettuati durante la medesima seduta può allontanare il Consigliere a tempo determinato o espellerlo dall'aula.

Art. 70) A ciascun consigliere è fatto obbligo della segretezza sugli argomenti trattati.

In caso di comprovata inadempienza sarà possibile l'applicazione di provvedimento disciplinare a norma di statuto e con la procedura prevista dal presente Regolamento Generale.

Art. 71) Prima di iniziare l'esame di ciascun punto all' Ordine del Giorno, il Segretario provvederà, dopo che il relatore ha terminato la sua esposizione, a prendere nota di coloro che dichiarano la loro intenzione di prendere la parola.

Art. 72) Il Presidente, o chi per esso, ha la facoltà di fissare i tempi di ciascun intervento oppure di limitarne di volta in volta la durata, con facoltà di togliere la parola ove le sue richieste di concludere non avessero esito.

Art. 73) Una volta esauriti gli interventi, relativamente a ciascun punto dell' Ordine del Giorno, il Segretario redige su ordine del Presidente le varie mozioni che fossero scaturite dal dibattito, per passare successivamente alla votazione.

Art. 74) La mozione che viene approvata diventa delibera del Consiglio Direttivo ed è iscritta nell'apposito registro dal quale devono risultare: la data, l'argomento, la sua validità nel tempo, le modalità di approvazione ed il numero di ordine progressivo.

Art. 75) Le mozioni sono approvate con le maggioranze previste dall'Art.28 dello Statuto.

Art. 76) La votazione delle mozioni può essere fatta per:

- a) appello nominale
- b) alzata di mano
- c) scrutinio segreto

Art. 77) Nel caso si debba decidere su persone fisiche, ivi compreso provvedimenti disciplinari a carico dei Soci, è obbligatorio lo scrutinio segreto. In ambedue gli altri casi, ove mancasse l'unanimità sul sistema di votazione da adottare, decide il Presidente con giudizio inappellabile.

Art. 78) Ogni Consigliere singolo od in gruppo può presentare al Consiglio Direttivo un'interpellanza, in forma scritta dandone lettura durante la seduta.

Ogni interpellanza deve riguardare un solo argomento specifico che sia comunque inerente all'attività della Fraternita. Copia dell'interpellanza dovrà essere allegata al verbale della seduta.

Art. 79) Il Presidente darà immediata risposta, salvo il caso in cui affronti un argomento che non sia a conoscenza del Consiglio Direttivo. In questo secondo caso verrà data risposta alla susseguente prima riunione. Il Presidente può delegare a rispondere il Consigliere che per la carica rivestita possa dare la risposta più esauriente sull'argomento oggetto di interpellanza.

Art. 80) Le interpellanze potranno essere inserite alla voce "Varie ed eventuali" dell'Ordine del Giorno con risoluzione inappellabile del Presidente.

Art. 81) Il Consigliere che giunga alla riunione quando essa sia stata aperta, non potrà prendere parte attiva alla stessa fino a che non sia esaurito l'argomento dell'Ordine del Giorno in discussione al momento del suo arrivo, ne tanto meno potrà partecipare all'eventuale votazione.

Capo IV- Verbalizzazione delle sedute

Art. 82) Il Segretario / a è incaricato della verbalizzazione delle sedute. In caso di assenza di esso, il Presidente delega un altro Consigliere a tale compito.

Art. 83) I membri degli organi di cui all' Art. 19 dello Statuto possono prendere visione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, sempre alla presenza del Segretario e dopo aver presentato una richiesta scritta e motivata al Presidente.

Art. 84) Copia del verbale di ogni seduta sarà affissa all' Albo della Fraternita e nelle sezioni, avendo cura che essa sia sottoscritta dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente avvalendosi delle facoltà di cui all'Art.29 dello Statuto, può disporre che dalla copia da affiggersi sia omissa il contenuto che egli ritiene essere coperto dal segreto di Ufficio.

CAPITOLO VIII - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ED ALTRI ORGANI

Art. 85) Per esigenze particolari o per la risoluzione di problemi di notevole entità che investono la Fraternita, è possibile la convocazione congiunta degli Organi della stessa.

Art. 86) La verbalizzazione di tali riunioni è svolta dal Segretario dell'organo che ha indetto la riunione congiunta, al quale spetta anche l'obbligo della diramazione degli inviti.

Copia del verbale dovrà essere rimessa per conoscenza anche agli altri Organi partecipanti.

Art. 87) Le riunioni congiunte non possono avere carattere deliberativo, ma solo consultivo.

Art. 88) Le riunioni delle Sezioni Interne vengono indette dal rispettivo Comitato di Coordinamento, sentito anche il Presidente della Fraternita. Ne dovrà essere dato avviso almeno quattordici giorni prima a tutti i componenti ed in forma scritta. Con richiesta scritta motivata indirizzata al Comitato di Coordinamento, può essere richiesta una riunione dello stesso a condizione che tale richiesta sia sottoscritta da almeno 1/10 degli appartenenti alla Sezione stessa.

CAPITOLO IX - LA VESTIZIONE

Art. 89) La cerimonia della Vestizione viene fatta ogni anno nel giorno in cui la Fraternita di Misericordia celebra "La Festa della Fraternità" che si terrà la seconda domenica di maggio di ogni anno.

Il Confratello / Consorella dovrà disporsi alla Vestizione, non come ad una manifestazione qualsiasi, ma nella consapevolezza che con quel Rito promette pubblicamente a se ed ai suoi Confratelli di dedicare parte del suo tempo libero all'assistenza dei sofferenti per amore di Dio.

Art. 90) Il Rito della Vestizione è presieduto dal Correttore o da un suo delegato.

Art. 91) Tutti i Confratelli e Consorelle, che hanno maturato un anno di iscrizione nel periodo compreso fra l'ultima vestizione e quello che sta per svolgersi, sono obbligati a prendere la veste ufficiale della Fraternita di Misericordia per mano del Correttore durante una cerimonia liturgica, le cui modalità di svolgimento dovranno essere concordate dal Consiglio Direttivo e dal Correttore stesso.

Art. 92) Al Rito della Vestizione partecipano tutti i parrocchiani, ma in particolare sono invitati tutti i Confratelli e Consorelle, coloro che prestano servizio sono obbligati a partecipare con la divisa di lavoro, disponendosi a schiera, a mo' di corona, sui banchi intorno ai candidati per la Vestizione, riservati a tale scopo.

Art. 93) Qualora il confratello/consorella non partecipi al Rito della Vestizione e non faccia pervenire alcuna giustificazione per l'assenza dovrà essere ritenuto rinunciatario, sollevando così la Fraternita di Misericordia da ogni diritto e / o dovere acquisito dallo stesso nei confronti dell'istituzione.

Art. 94) Le vesti verranno disposte su di un tavolo, ciascuna con il nome dell' Aspirante in modo che il Segretario della Fraternita o persona da lui delegata, possa chiamare ad uno ad uno i Confratelli e Consorelle per nome, mentre il Presidente ed il Responsabile dei Rapporti con i Volontari assisteranno il Correttore aiutandolo nella cerimonia.

Art. 95) Sarà cura del Consiglio Direttivo fissare la data annuale della "Festa della Fraternità" e stabilire la foggia e le caratteristiche della veste ufficiale.

Inoltre avrà cura di prendere ogni buona e lodevole iniziativa che serve a rendere la cerimonia stessa intimamente sentita e maggiormente solenne.

CAPITOLO X -LA COMMISSIONE ELETTORALE

Art. 96) I compiti della Commissione Elettorale sono regolati dal disposto dell' Art. 38 e (quarto) capoverso dello Statuto Sociale.

Per quanto riguarda il disposto dell'Art.27 IV capoverso dello Statuto Sociale, essa dovrà:

a) respingere la candidatura di un confratello nel caso in cui risultasse già accettata altra candidatura di un confratello in presenza di vincoli di parentela di ogni ordine e grado con l'ulteriore richiedente;

b) nel caso in cui venissero presentate contemporaneamente due o più candidature in presenza di vincoli di parentela di cui al punto a, si dovrà esperire, da parte della Commissione, un tentativo di accordo fra le parti. Ove tale accordo risultasse impossibile, si procederà a stabilire il diritto alla candidatura mediante estrazione a sorte, da effettuarsi in presenza dei richiedenti, facendone menzione a verbale.

CAPITOLO XI -PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 97) Nessun appartenente alla Fraternita può essere passibile di provvedimenti disciplinari per un fatto che non sia espressamente vietato dal presente Regolamento Generale e dalle norme ricavabili dallo Statuto Sociale.

Art. 98) La richiesta di provvedimento disciplinare può essere proposta esclusivamente dagli appartenenti alla Fraternita con esclusione degli stipendiati o salariati della stessa. La richiesta si esercita mediante la presentazione di un rapporto scritto.

Art. 99) Il rapporto deve contenere a pena di nullità:

a) cognome e nome del Confratello/a;

b) esposizione circostanziata del fatto;

c) cognome e nome di eventuali testimoni;

d) firma di colui che presenta il rapporto.

Art. 100) Qualora un rapporto di un Confratello/a si rivelasse del tutto infondato, il Consiglio Direttivo sospende per quindici giorni chi lo ha sottoscritto ed avallato in qualità di testimoni.

Art. 101) Il rapporto è presentato al Presidente della Fraternita il quale lo passa alla Commissione Disciplinare nella composizione prevista dall' articolo 37 dello statuto. Detta Commissione svolgerà le necessarie indagini e consegnerà, entro dieci giorni dal fatto, una relazione al Presidente della Fraternita che provvederà portarla a conoscenza del Consiglio Direttivo.

La relazione dovrà contenere l'enunciazione del fatto e le nonne violate non che la proposta di provvedimento disciplinare da adottare.

Art. 102) Qualora la Commissione Disciplinare di cui all' Art. 101 ometta di presentare la relazione dovrà essere deferita al Collegio dei Proviviri.

Art. 103) Durante il periodo decorrente dalla relazione della Commissione Disciplinare al giorno della delibera del Consiglio Direttivo il Presidente può sospendere cautelativamente il Confratello/a a norma dell'Art.29 dello Statuto.

Tale provvedimento non è impugnabile.

In caso di sospensione a tempo determinato, il periodo inflitto in via cautelare verrà defalcato dal provvedimento disciplinare definitivamente comminato.

Art. 104) Il Consiglio Direttivo, vista la relazione della Commissione Disciplinare, decide mediante l'approvazione di una mozione, se applicare il provvedimento disciplinare od archiviare il caso o se disporre un supplemento di indagini da parte della commissione disciplinare.

Art. 105) Il Consiglio Direttivo applica il provvedimento disciplinare discrezionalmente tenendo conto di:

- a) della natura, della specie, dei mezzi, del tempo e del luogo ed ogni altra modalità dell'azione;
- b) della responsabilità del querelato desunta dai motivi e dalla condotta antecedente e susseguente al fatto.

Per quanto attiene al tipo di provvedimento disciplinare da impartire si rimanda a quanto stabilito dallo Statuto Sociale all'Art. 17 lettera a) e b).

Art. 106) La sospensione del servizio a tempo determinato varia da un minimo di quindici giorni ad un massimo di mesi sei.

Il provvedimento disciplinare non è sospeso durante l'impugnazione eventuale al Collegio dei Proviviri, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.

Art. 107) Di ogni Provvedimento disciplinare a carico di ogni appartenente alla Fraternita, se ne prenderà nota nella scheda personale del Socio.

Art. 108) Qualora, successivamente alla delibera di provvedimento disciplinare, il Consiglio Direttivo venga a conoscenza difatti od atti, che da soli od uniti a quelli già esaminati rendano evidente l'estraneità del Confratello/a oggetto dei fatti ascrittegli, si provvederà alla riabilitazione mediante cancellazione della sanzione della scheda personale.

Art. 109) Di tale cancellazione ne sarà data comunicazione scritta all'interessato ed altresì ne sarà data immediata notizia tramite affissione all'Albo della Fraternita con avviso contenente la motivazione della revisione e cancellazione del provvedimento disciplinare.

Art. 110) Norme che disciplinano il gruppo di Protezione Civile

a) Il gruppo di protezione civile " A. Marianetti" costituito nel 1993 all' interno della Misericordia di Marlia è a tutti gli effetti una parte integrante della fraternita stessa e da essa dipende direttamente.

b) Possono far parte del gruppo di protezione civile solo i confratelli che abbiano svolto almeno n° 6 mesi di servizio in Misericordia.

Inoltre devono risultare regolarmente iscritti alla Fraternita (quota annuale).

c) Il gruppo è gestito nella sua attività da un comitato di coordinamento.

Detto comitato è costituito dal coordinatore della P.C., nominato dal Consiglio direttivo della Misericordia e da un numero di aiuti (minimo due) stabiliti e nominati dal coordinatore stesso all'interno del gruppo di P.C..

Tale organizzazione resta in carica per tutta la durata del Consiglio direttivo della Misericordia e viene rinnovato in seguito alle elezioni del Consiglio stesso.

Inoltre vengono nominati dal comitato di coordinamento due magazzinieri con il compito di tenere in ordine il materiale in dotazione al gruppo.

d) Per l'organizzazione interna alla Misericordia ed al gruppo il n° massimo di volontari che possono appartenere al gruppo stesso viene stabilito nel numero di 35.

Per la partecipazione alle missioni verrà adottato il criterio della rotazione dei volontari appartenenti al gruppo di P.C.

e) L'iscrizione al gruppo avviene attraverso la richiesta presentata al coordinatore il quale la inoltrerà al Presidente con il suo parere.

La domanda verrà poi valutata dal Consiglio direttivo che si esprimerà sull'accettazione o meno della domanda in via provvisoria.

f) Il volontario una volta iscritto sarà sottoposto ad un periodo di prova della durata di sei mesi, durante il quale, il comitato di Coordinamento valuterà il comportamento dell' aspirante.

Al termine di tale periodo di prova il comitato stesso relazionerà al consiglio direttivo che si esprimerà sull'accettazione della domanda di iscrizione al gruppo di P.C. in modo definitivo.

g) I volontari appartenenti al gruppo di protezione civile hanno l'obbligo, pena l'esclusione dal gruppo stesso, di svolgere regolarmente servizio in misericordia (minimo due servizi mensili), prendere parte alle periodiche riunioni che vengono convocate (tramite avviso telefonico da un membro del comitato di coordinamento o da un suo incaricato) e partecipare attivamente alle attività promosse dalla fraternità. I confratelli che sono assenti per più di tre riunioni consecutive sono esclusi dal gruppo P.C.. I volontari del gruppo devono altresì svolgere tutte le attività di P.C. siano esse ordinarie o straordinarie.

Da tali obblighi sono esenti quei volontari che abbiano presentato, valida e tempestiva, giustificazione al coordinatore. I volontari, che per un periodo di tempo, non possono, per motivi di forza maggiore, partecipare alle attività del gruppo, possono richiedere un periodo di sospensione senza essere così esclusi dal gruppo stesso. Tale richiesta scritta deve essere presentata direttamente al coordinatore del gruppo di P.C. che a sua volta la presenterà al presidente della Confraternita.

h) Ad ogni appartenente al gruppo viene consegnata la apposita divisa di P.C.. Tale divisa sarà personale e dovrà essere riconsegnata al momento dell' uscita dal gruppo. Di tale divisa il volontario, a cui viene consegnata, ne è responsabile.

La divisa del gruppo P.C. può essere utilizzata solamente durante lo svolgimento di servizio di P.C. e mai in caso di servizi sanitari della Misericordia.

i) Durante le attività di P.C. i volontari appartenenti al gruppo dovranno seguire solamente le direttive del coordinatore del gruppo di P.C. della Misericordia di Marlia. In mancanza di esso faranno le sue veci i membri del comitato di coordinamento o un volontario del gruppo appositamente nominato dal coordinatore del gruppo stesso.

j) I volontari minorenni iscritti al gruppo non possono essere impiegati in attività di P.C. ad esclusione delle esercitazioni, che vengono periodicamente organizzate, Partecipandovi però come osservatori.

k) I volontari del gruppo che, durante le attività di P.C., non mantengono un comportamento adeguato, non rispettino le direttive del capo squadra o danneggino deliberatamente i materiali in dotazione (o li adoperino con superficialità) subiranno un provvedimento disciplinare. Tale provvedimento consiste, nel caso di fatti di scarsa entità, nel richiamo da parte del comitato di coordinamento.

Nei casi di comportamenti particolarmente scorretti, il comitato stesso, dopo aver richiamato il volontario reo del comportamento scorretto, provvederà a sospendere temporaneamente o a espellere direttamente dal gruppo tale volontario (tramite comunicazione scritte del coordinatore del gruppo di P.C.).

In ogni caso il coordinatore del gruppo di P. C. comunicherà gli eventuali comportamenti scorretti al consiglio direttivo della Misericordia, il Quale prenderà opportuni provvedimenti, in ottemperanza agli articoli dello statuto della medesima.

l) I volontari aderenti al gruppo sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del proprio recapito.

m) In caso di necessità il coordinatore del Gruppo di P.C. o un membro del comitato di coordinamento, provvederanno ad avvisare tutti i volontari richiedendo le eventuali disponibilità.

La priorità di partenza va ai volontari con maggiore anzianità di servizio.

n) Si esce dal gruppo di P.C. per dimissioni volontarie presentate per scritto al coordinatore del gruppo di P.C. o per la mancanza dei requisiti di cui ai capoversi b,g, k del presente regolamento. A tal proposito il comitato di coordinamento vaglierà la rispondenza di ogni volontario alle norme del presente regolamento che ne riferirà al Consiglio direttivo.

L'esclusione, per la mancanza dei requisiti necessari per far parte del gruppo, viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata dal coordinatore di P. C. tramite comunicazione scritta.

o) Per meglio operare all'interno del gruppo ogni volontario è invitato a conseguire il diploma di soccorritore. **I volontari sprovvisti di tale qualifica saranno utilizzati per mansioni secondarie. In caso di interventi di emergenza la priorità di partenza va ai volontari in possesso di diploma di soccorritore.**

Inoltre i volontari sono tenuti a conseguire le qualifiche, come minimo quella WB, previste dalla Confederazione per operare in Protezione Civile.

p) In caso di intervento di P.C. l'eventuale materiale necessario ai volontari sarà consegnato loro, previa approvazione del coordinatore di P.C., dal magazziniere del gruppo. **Tale materiale sarà consegnato personalmente ad ogni volontario ed al ritorno in sede dovrà da essi essere riconsegnato personalmente al magazziniere. Il materiale dato in consegna è sotto la responsabilità di chi lo ha ricevuto.**

q) L'intervento di P.C. non è esclusiva dei volontari di P.C. ma è bensì aperto a tutti i volontari della misericordia che si rendano disponibili, infatti, la attività di P.C. non interessa solo il gruppo ad essa preposto ma tutta la fraternità, poiché il suo compito è quello di assistere le persone bisognose. Tuttavia in caso di calamità la priorità a partire va ai volontari del gruppo di P.C. poiché il ruolo di tale gruppo all'interno della fraternità è quello di costituire un nucleo di volontari addestrati e disponibili ad operare in aree colpite da calamità.

r) Le riunioni periodiche del gruppo di P.C. sono aperte a tutti i confratelli della Misericordia. Tuttavia il diritto di voto è riservato agli appartenenti del gruppo di P.C. escluso il coordinatore del gruppo stesso mentre gli altri partecipano come osservatori. A tali riunioni può partecipare il Presidente della Misericordia di Marlia con diritto di voto sulle decisioni prese a votazione. In assenza del presidente tale voto può essere espresso o dal vice presidente o dal coordinatore del gruppo di P.C. . Tutte le riunioni verranno verbalizzate da un incaricato nominato dal comitato di coordinamento.

s) Tutte le attività del gruppo devono essere autorizzate dal Consiglio direttivo o in caso di emergenza dal presidente della Misericordia di Marlia.

t) Ogni volta che viene richiesto l'intervento del gruppo di P.C. sarà cura del coordinatore del gruppo o di uno dei membri del comitato di coordinamento provvedere a compilare l'apposito modulo di attivazione e consegnarlo al Presidente della fraternità (tale modulo conterrà il soggetto che richiede l'intervento del gruppo di P.C. , la squadra che interviene, i mezzi che vengono utilizzati) , dovrà essere sempre consegnata al presidente la richiesta di intervento scritta da parte degli enti preposti (Comune , Provincia, Prefettura, Dipartimento della P.C., Confederazione Nazionale delle Misericordie D'Italia).

Art. 111) Viene istituito un fondo di solidarietà, consistente nell'apertura di un C.C. intestato "Fondo di solidarietà della misericordia di Marlia" , con firma del Presidente ProTempore e gestito dal Correttore, che anoterà su un apposito registro le operazioni effettuate, il Consiglio Direttivo deciderà anno per anno la quota da versare sul C.C. stesso.